

REGOLAMENTO DEI MERCATINI DELL’HOBBISTICA, DELLA BIGIOTTERIA , DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE **“Il Mercatino di tutto un po”**

*(approvato con atto deliberativo della Giunta esecutiva
della Pro Loco n. 01 del 04/06/2007)*

Valido per l’anno 2015

Art. 1 TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione espositiva a rilevanza locale denominata “Il Mercatino di tutto un po”.
2. La manifestazione è gestita direttamente dalla Pro Loco Bosisio Parini ed ha lo scopo di valorizzare l’esposizione e la vendita di oggettistica, bigiotteria, hobbistica, oggetti antichi ed usati di ogni genere merceologico, oggetti di collezione in genere, fumetti, libri, stampe, cose vecchie ed usate in genere.
3. Nella manifestazione è ammessa l’esposizione e la vendita dei prodotti di cui al precedente punto 2 e più precisamente:
 - Cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, Silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.
 - Oggetti da collezione quali, filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statue e riproduzioni di animali.
 - Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
4. Sono tassativamente esclusi tutti gli articoli nuovi anche se riproducenti oggetti antichi e di antiquariato di consistente valore economico.

Art. 2 PARTECIPANTI

1. Possono partecipare al mercatino gli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.

Art. 3 DIVIETI

1. E' fatto divieto di vendita e/o scambio di oggetti in metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale esplosivo e combustibili, antiquariato di consistente valore economico. E' altresì fatto divieto di effettuare attività di vendita da parte di espositori non in possesso della prescritta autorizzazione da parte della Pro Loco Bosisio Parini.

Art. 4 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercatini avranno luogo nelle seguenti date:
Domenica 03 Maggio 2015 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 – Passeggiata a lago;
Domenica 07 Giugno 2015 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 – Passeggiata a lago;
Domenica 05 Luglio 2015 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 – Passeggiata a lago;
Martedì 04 Agosto 2015 (Festa Proloco) dalle ore 08,00 alle ore 24,00 – Passeggiata a lago;
Domenica 06 Settembre 2016 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 – Passeggiata a lago;
Domenica 29 Novembre 2015 (mercatini di Natale) dalle ore 08,00 alle ore 18,00 – Piazza Parini.

*****L'accesso all'area potrà avvenire solamente dalle ore 7,30 fino alle 9,00
L'uscita deve avvenire entro un ora dal termine della manifestazione**

2. Gli orari sopra indicati sono stati fissati dalla giunta esecutiva della Pro Loco e sono da considerarsi fasce di orario minime per lo svolgimento delle attività.
3. I mercatini si terranno tutti all'aperto e avranno luogo con qualsiasi condizione di tempo atmosferico. Sarà la Pro Loco stessa a decidere in caso di avverse condizioni climatiche se annullare e/o rinviare l'esposizione.
4. E' fatto divieto agli espositori di abbandonare l'area assegnata nel periodo compreso nelle predette fasce orarie, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.

Art. 5 TARIFFE

1. La Giunta esecutiva della Pro Loco ha stabilito le seguenti tariffe da corrispondere ad un responsabile della Pro loco stessa ed esattamente:
 - **€. 10,00** (dieci) per ogni giornata espositiva e per un area di occupazione massima di m. 3x3;
 - **€. 15,00** (quindici) per giornata espositiva con estensione serale per un'area di occupazione massima di m. 3x3
 - **Gratuita** per ogni giornata espositiva e per un area di occupazione massima di m. 3x3 per **le Associazioni riconosciute** (ADMO, AVIS, ORATORIO, UNICEF, ecc. Per le altre associazioni è necessario esibire lo statuto/regolamento) ed **i bambini fino a 13 anni compiuti**;
 - **€. 5,00** (cinque) per ogni giornata espositiva e per un area di occupazione massima di m. 3x3 per i **residenti del comune di Bosisio Parini**;
 - **€. 5,00** (cinque) per ogni metro ulteriore di area occupata (tale importo deve essere corrisposto al Responsabile della Pro Loco una volta constatata l'eventuale maggiore occupazione).
2. Qual'ora per il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche, la Pro Loco, decidesse di effettuare l'esposizione, ogni operatore avrà la facoltà di decidere se esporre la propria merce; Qual'ora decidesse di esporla sarà obbligato a corrispondere la tariffa indicata al precedente comma 1 nelle e nelle modalità indicate al successivo art.7.

ART. 6 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE

1. Le manifestazioni espositive si svolgono nelle zone indicate al precedente articolo 4, site nel comune di Bosisio Parini, nel rispetto dell'attrattiva commerciale dell'area, della sicurezza e della viabilità.
2. L'area assegnata ad ogni espositore corrisponde a max. m. 3x3.
3. Per esigenze tecniche e di servizio la Pro Loco si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa.
4. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dell'area espositiva.

5. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l'insediamento temporaneo di ulteriori operatori rispetto a quelli di cui al precedente comma 1.

ART. 7 PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare ai mercatini, soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all'art.1 del presente Regolamento.
2. Un Responsabile della Pro Loco un ora prima dell'inizio dell'esposizione, indicata al precedente art. 4:
 - Riscuoterà l'importo stabilito al precedente art. 5 per l'occupazione dell'area espositiva, rilasciando apposita ricevuta di pagamento;
 - Rilascerà ad ogni espositore il pass da esporre sulla vettura, valido per parcheggiare la stessa nell'apposita area sita all'interno del piazzale dietro alle scuole (area sterrata).
3. L'assegnazione delle aree espositive ha validità limitata al giorno della manifestazione e sarà effettuata da un Responsabile della Pro Loco.
4. L'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della manifestazione, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, inottemperanza alle disposizioni dettate dalla Pro Loco o dagli organi di vigilanza, non può ottenere spazi espositivi per le edizioni della manifestazione stessa che si svolgano nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto.

ART. 8 ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto per le operazioni di carico e scarico.
3. Gli operatori potranno allestire l'area espositiva dopo l'assegnazione della stessa da parte di un Responsabile della Pro Loco e liberarla dopo l'orario di termine manifestazione fissato all'art. 4 del presente regolamento.

4. Gli spazi assegnati non possono ricomprendere i marciapiedi, che devono restare sempre completamente sgombri.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant' altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant' altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt. 2.
6. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
7. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
8. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.
9. La Pro Loco durante lo svolgimento dei mercatini in notturna metterà a disposizione l'energia elettrica e l'attacco dalle colonnine situate lungo la passeggiata a lago.
10. Gli espositori dovranno derivarsi dalla colonnina tramite cavo rispondente alle vigenti norme a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Pro Loco.

ART. 9 CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Nelle giornate destinate alla manifestazione, potrà essere vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla manifestazione, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i veicoli degli operatori commerciali e le forze di polizia. I cicli ed i ciclomotori dovranno essere spinti a mano, mentre non si pongono vincoli alla circolazione dei veicoli adibiti alla mobilità individuale dei disabili.

ART. 10 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. E' vietato accedere all'area espositiva in mancanza dell'addetto della Proloco
2. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
3. Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.
6. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.